

L'INIURIA ALLA UXOR

Eleonora Nicosia*

SOMMARIO: 1. - L'*iniuria* alla *uxor* in Gai. Inst. 3.221; 2. - L'*iniuria* alla *uxor* in D. 47.10.1.9; 3. - L'*iniuria* alla *uxor* e alla *nurus* in D. 47.10.1.3; 4. - L'*iniuria* alla *uxor* e alla *nurus* in I. 4.4.2; 5. - Conclusioni

1. - L'*iniuria* alla *uxor* in Gai. Inst. 3.221.

Credo che ai fini della ricostruzione dei rapporti familiari utili indicazioni possano derivare da alcuni passi in tema di tutela processuale della *uxor* che sia stata offesa da *iniuria*.

Il primo passo sulla *iniuria* alla *uxor* che prenderemo in considerazione è il notissimo:

Gai. Inst. 3.221: *Pati autem iniuriam videmur non solum per nosmet ipsos, sed etiam per liberos nostros quos in potestate habemus; item per uxores nostras, cum in manu nostra sint. Itaque si filiae¹ meae quae Titio nupta est iniuriam feceris, non solum filiae nomine tecum agi iniuriarum potest, verum etiam meo quoque et Titii nomine.*

Occupandosi della *iniuria*, nella trattazione relativa alle *obligationes ex delicto*, Gaio spiega che siamo considerati soggetti offesi da *iniuria* non solo se l'*iniuria* è rivolta direttamente nei nostri confronti, ma anche se da essa siano offesi i nostri discendenti sotto la nostra *potestas*; prosegue affermando che ciò vale allo stesso modo anche per le nostre mogli (*item per uxores nostras*). Nella parte immediatamente successiva, il passo di Gaio ha creato, ragionevolmente, problemi interpretativi. Infatti, nel Veronese si leggono le parole *c. in manu nostra sint*²: l'abbreviazione *c.* andrebbe correttamente sciolta con *cum*³. Quindi, Gaio affermerebbe che la tutela per l'*iniuria* contro la moglie sarebbe spettata solo ove questa fosse *in manu*. Ma questa affermazione sembra mal conciliarsi con la parte successiva del discorso che si apre con un *itaque*, che avrebbe la funzione di collegare il discorso che segue a quello che precede; ed invece in questa successiva parte del discorso Gaio si occupa della tutela dell'*iniuria* a danno della *uxor* che non abbia fatto la *conventio in manum* e sia ancora *in potestate patris*⁴. Proprio per

* Professore associato di Diritto romano e diritti dell'antichità presso l'Università di Catania.

¹ Nel Codice Veronese tra *itaque si* e *filia* si legge *veltiae*: cfr. G. Studemund, *Apographum*, Lipsiae 1874, 186 r. 2. Generalmente gli editori cancellano le parole *veltiae*; taluni lasciano *vel* cancellando solo le lettere *tiae*: così H.L.W. Nelson - U. Manthe, *Gai Institutiones III 182-225. Die Deliktobligationen. Text und Kommentar*, Berlin 2007, 117, U. Manthe, *Gaius. Institutiones*, II ed., Darmstadt 2010, 314; un interessante resoconto delle varie proposte di emendamento del testo anche in E. Dubois, *Institutes de Gaius*, Paris 1881, 387 nt. 711.

² G. Studemund, *Apographum* cit., 186 r. 1. Hanno seguito la corretta lezione di Studemund nelle loro edizioni: B.J. Polenaar, *Syntagma Institutionum novum. Gai institutiones iuris civilis Romani*, Lugduni Batavorum 1876, 331 e nt. 1, E. Dubois, *Institutes de Gaius* cit., 386 s. e nt. 710, H.L.W. Nelson - U. Manthe, *Gai Institutiones* cit., 117, nonché U. Manthe, *Gaius. Institutiones* cit., 314.

³ Cfr. G. Studemund, *Apographum* cit., 260

⁴ A parere di A. Corbino, *Interventi e repliche*, in *Poteri negotia actiones nella esperienza romana arcaica*, Atti del convegno di diritto romano, Copanello 12-15 maggio 1982, Napoli 1984, 85 s., questo passo dimostrerebbe «la possibile coesistenza di *potestas* e *manus* sulla stessa persona ... Gai. Inst. 3.221 è forse ... la prova decisiva che ... la attuale esistenza della *manus* non è per sé incompatibile con la concorrente

questo, per rendere coerente il discorso di Gaio⁵, molti editori integrano (o, piuttosto, correggono) il passo nel modo seguente: *quamvis in manu non sint*; sostituiscono, cioè, il *cum* con *quamvis*⁶ e *nostra* con *non*⁷. In questo modo il discorso di Gaio sarebbe coerentemente legato all'*itaque* successivo che apre il discorso sulla *uxor* che non sia *in manu* del marito.

Vediamo come prosegue il discorso di Gaio, per poi tornare nuovamente su questo, problematico, punto del passo.

E così (*itaque*), spiega Gaio, se una *filia familias*, che sia anche sposata, venga offesa da *iniuria*, l'azione per *iniuria* contro l'offensore spetterà non solo *filiae nomine*, ma anche *patri nomine* e *virii nomine* (*etiam meo quoque et Titii nomine*).

Quest'ultima frase è quindi logicamente collegata a quanto detto nella prima parte del passo ove veniva spiegato che si può patire *iniuria* anche quando essa viene commessa nei confronti di coloro che sono sottoposti alla nostra *potestas*, dato che si fa l'esempio della *filia familias*, ancora *in potestate patris*, e sposata, piuttosto che alla frase immediatamente precedente ove, leggendo il passo così come si legge nel palinsesto, si fa il caso della *iniuria* contro la *uxor* che invece abbia fatto la *conventio in manum* col marito. Pertanto l'*itaque* che unirebbe quest'ultima frase alla precedente risulterebbe non congruente.

Forse però questo 'incoerente collegamento' tra le due parti del passo è un falso problema: nella prima parte del brano Gaio si occupa dell'*iniuria* contro i *potestati subiecti*, e nella seconda parte del passo, dopo *itaque*, si occupa ancora di *potestati subiecti* e cioè della peculiare ipotesi in cui la *filia in potestate* sia una donna sposata. La frase *item per uxores nostras, cum in manu nostra sint* potrebbe essere semplicemente una incidentale (provocata da quella aspirazione alla completezza espositiva tipica di Gaio), con la quale il giurista vuole solo rapidamente ricordare che ciò che viene detto per i *fili in potestate* vale anche per la *uxor in manu*, sottoposta ad un potere diverso dalla *potestas* (della quale ha parlato), ma posta comunque, all'interno della *familia*, in condizione di *filiae loco*⁸. Seguendo questa proposta interpretativa non ci sarebbe

attuale esistenza della *potestas* paterna sulla donna»; v. anche Id., *Schemi giuridici dell'appartenenza nell'esperienza romana arcaica*, in E. Cortese (cur.), *La proprietà e le proprietà*. Pontignano, 30 settembre-30 ottobre 1985, Milano 1988, 11 ss., e Id., *Status familiae*, in A. Corbino, M. Humbert, G. Negri (curr.), *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana*, Pavia 2010, 188 nt. 65. Su questa opinione, v. i dubbi avanzati già da M. Talamanca, *Interventi e repliche*, in *Poteri negotia actiones* cit., 89, e le argomentazioni di M.F. Cursi, *Pati iniuriam per alios* (*Gai. 3,221-222*), in *B.I.D.R.* 106 (2012), 260 s.

⁵ Senza arrivare all'eccesso di eliminare la frase considerandola un glossema, come proposto da Mommsen: v. P. Krüger, *Gai Institutiones*, IV ed., Berolini 1899, 154 comm. r. 10. Tra gli editori, accolgono l'opinione di Mommsen: sin dalla prima edizione, P.F. Girard, *Textes de droit romain*, Paris 1890, 259 e nt. 2, e F. De Zulueta, *The Institutes of Gaius*, I, Oxford 1946, 226 e nt. 6; v. la chiara esposizione delle edizioni in relazione a questo passo in H.L.W. Nelson - U. Manthe, *Gai Institutiones* cit., 254.

⁶ Su proposta di C. Lachmann, *Gaii Institutionum commentarii quattuor* (Goescheniana editio tertia), Berolini 1842, 306 e nt.12, il quale utilizzava lo stesso materiale (le c.d. 'schede') poi utilizzato anche da E. Böcking, *Apographum*, Lipsiae 1866, v. 186, ove era stato letto *q*, anziché *c*; cfr. H.L.W. Nelson - U. Manthe, *Gai Institutiones* cit., 254 e U. Manthe, *Gaio, il Veronese e gli editori*, in *A.U.P.A.* 57 (2014), 353 ss.

⁷ Ancora su proposta di C. Lachmann, *Gaii Institutionum* cit., 306 e nt.12. Alcuni editori inseriscono *non* lasciando anche *nostra*: anche su questo rinvio a H.L.W. Nelson - U. Manthe, *Gai Institutiones* cit., 117 e 254. Su questa integrazione, così come su quella precedente, particolarmente utile e chiaro mi appare l'accurato resoconto di E. Dubois, *Institutes de Gaius* cit., 387 nt. 710.

⁸ Schema espositivo peraltro non inusuale in Gaio, che sovente nella sua trattazione si occupa di seguito ai *fili* e alle *filiae* della *uxor in manu* (*filiae loco*). V., a mero titolo esemplificativo, *Gai. Inst.* 3.41: ... *si vero*

bisogno di accogliere emendamenti del passo, peraltro non giustificati paleograficamente⁹.

Comunque, per quello che a noi direttamente interessa, ininfluenti sono queste problematiche che investirebbero il passo. Piuttosto, vediamo quali sono le informazioni certe che dal passo si desumono: contro l'autore dell'*iniuria* nei confronti di una donna sposata, che sia ancora *in potestate patris*, perché non ha fatto la *conventio in manum*, spettano tre azioni (una alla *filia*, una al *pater* e una al marito).

2. - L'*iniuria* alla *uxor* in D. 47.10.1.9.

Le stesse informazioni che ci dà Gaio ci vengono fornite pure da Ulpiano in:

D. 47.10.1.9 (Ulp. 56 *ad ed.*): *Idem ait Neratius ex una iniuria interdum tribus oriri iniuriarum actionem neque ullius actionem per alium consumi. Ut puta uxori meae filiae familias iniuria facta est: et mihi et patri eius et ipsi iniuriarum actio incipiet competere.*

Ulpiano riferisce l'opinione di Nerazio¹⁰ sulla tutela concessa in caso di *iniuria*: da una sola *iniuria* possono nascere talvolta tre azioni; l'esperimento da parte di uno dei legittimati non estingue le azioni degli altri. E subito dopo Ulpiano fa lo stesso esempio che abbiamo già visto fare da Gaio: se sia fatta *iniuria* a una *filia familias* sposata, le tre azioni spettano al marito, al *pater* e alla donna stessa. La testimonianza di Ulpiano conferma le notizie che ci aveva dato Gaio: contro l'autore della *iniuria* alla donna sposata e ancora sottoposta alla *potestas* del proprio *pater* spettavano cumulativamente tre azioni, ciascuna esperibile da chi era considerato offeso dall'*iniuria*, e, quindi, non solo la *uxor*, ma anche il *pater* e il marito.

*intestatus moriatur suo herede relicto adoptivo filio <vel> uxore, quae in manu ipsius esset...; Gai. Inst. 3.104: ... inutilis est stipulatio, si ab eo stipuler, qui iuri meo subiectus est, item si is a me stipuletur. servus quidem et qui in mancipio est et filia familias et quae in manu est, non solum ipsi, cuius iuri subiecti subiectaeve sunt, obligari non possunt, sed ne alii quidem ulli (passo nel quale il giurista avrebbe menzionato anche i *fili familias* accanto alle *filiae familias* nella restituzione del testo, *filius filiaque familias*, proposta da S. Longo, *Filius familias se obligat? Il problema della capacità patrimoniale dei filii familias*, Milano 2003, 86; v. pure 87 e nt. 88, ove anche l'a. osserva, citando le fonti, che «con frequenza si riscontra, infatti, nelle *Institutiones* l'accostamento della *uxor in manu*, in quanto *filiae loco*, alla condizione dei *liberi in potestate*»); Gai. Inst. 3.114: ... *is autem qui in potestate patris est, agit aliquid ... Eadem de filia familias et quae in manu est, dicta intellegemus.**

⁹ La «contraddizione» tra le due parti del passo dovrebbe essere risolta (mettendo a confronto il passo di Gaio con il corrispondente delle Istituzioni giustiniane, I. 4.4.2) ipotizzando che dopo la prima parte del passo seguisse «una parte, ora perduta, in cui egli [Gaio] ... dava conto dei contrasti di opinioni avutisi in proposito», secondo R. Astolfi, *Il matrimonio nel diritto romano preclassico*, II ed., Padova 2002, 392 (v. anche Id., *Il matrimonio nel diritto romano classico*, Milano 2014, 350), alla cui opinione aderisce, S. Fusco, *Specialiter autem iniuria dicitur contumelia*, Roma 2020, 149.

¹⁰ Il passo si apre con le parole *idem ait*, in quanto nel paragrafo precedente Ulpiano aveva già riportato l'opinione di Nerazio (D. 47.10.1.8, Ulp. 56 *ad ed.*: *Sive autem sciat quis filium meum esse vel uxorem meam, sive ignoraverit, habere me meo nomine actionem Neratius scripsit.*). Ulpiano dice che Nerazio aveva scritto che sia che l'autore dell'*iniuria* sapesse, sia che non sapesse che l'offeso fosse mio figlio o mia moglie, l'azione mi spettava (*meo nomine*) in qualità di *pater* o di marito. Quindi, a quanto afferma Ulpiano, era la volontà di arrecare *iniuria* alla persona offesa a giustificare la concessione dell'azione a chi fosse legato al soggetto offeso da un vincolo potestativo o matrimoniale; non era richiesta l'intenzione da parte di chi commetteva *iniuria* di offendere anche l'avente potestà o il marito, perché a costoro venisse concessa l'azione per l'offesa, eventualmente, inconsapevolmente arrecata. Su questo punto, con discussione della letteratura precedente, v. P. Ziliotto, *Le ingiurie allo schiavo*, in *T.S.D.P.* 13 (2020), 19 e nt. 45.

Ancora, la spettanza di tre azioni in caso di *iniuria* alla moglie che sia *in potestate patris* viene considerata pacifica in un lungo passo di Paolo nel quale il giurista, richiamando anche l'autorevole opinione di Pomponio (*Pomponius recte putat*), spiega con quali criteri vada fatta l'*aestimatio* a favore e del *pater* e del marito per l'*iniuria* subita dalla *uxor*:

D. 47.10.18.2 (Paul. 55 *ad ed.*): *Si nupta filia familiae iniuriam acceperit et vir et pater iniuriam agant, Pomponius recte putat, tanti patri condemnandum esse reum, quanti condemnetur, si ea vidua esset, viro tanti, quanti condemnaretur, si ea in nullius potestate esset, quod sua cuiusque iniuria propriam aestimationem haberet. Et ideo si nupta in nullius potestate sit, non ideo minus eam iniuriam agere posse, quod et vir suo nomine agat.*

Anche Paolo, così come Gaio e Ulpiano/Nerazio, prende in considerazione l'ipotesi della *filia familias* sposata a cui sia stata arrecata *iniuria*. A quanto ci dice il giurista, l'*aestimatio* a favore del *pater* e del marito deve mirare a dare a ciascuno piena soddisfazione dell'*iniuria* subita (*quod sua cuiusque iniuria propriam aestimationem haberet*), così che l'offensore va condannato a favore del *pater* a quanto lo si sarebbe condannato se la *mulier* fosse stata vedova, e a favore del marito a quanto lo si sarebbe condannato se la *mulier* non fosse stata nella *potestas* di nessuno. Dell'azione esperibile direttamente dalla donna si parla nella seconda parte del passo, quando si espone il caso della donna che non sia *in potestate*: con le parole *non ideo minus eam iniuriam agere posse, quod et vir suo nomine agat*, il giurista vuole precisare come anche in questo caso, così come anche nell'ipotesi precedente (*iniuria* alla moglie che sia *in potestate patris*) spetta direttamente azione alla donna, dal momento che¹¹ il marito agisce *suo nomine*¹².

Da tutte le testimonianze esaminate fino a questo momento appare chiaramente delineata quale fosse la tutela approntata per il caso di *iniuria* alla donna.

Oltre che spettare azione *proprio nomine* alla donna direttamente offesa, quale che fosse la sua condizione giuridica (*sui iuris* o *alieni iuris*), potevano legittimamente esercitare l'*actio iniuriarum* sia il *pater*, ove la donna fosse ancora sottoposta alla sua *potestas* (la *filia familias* di cui parlano le fonti fino ad ora viste), sia il marito, ove ella fosse sposata, tanto che fosse titolare della *manus* sulla *uxor*, quanto che non fosse titolare della *manus*; concordemente testimoniano in questo senso Gaio, Ulpiano e Nerazio (la cui opinione viene richiamata da Ulpiano). Per Paolo (e Pomponio, da quest'ultimo richiamato) non sembra avere rilievo la circostanza che la donna sia o meno sottoposta alla *manus* del marito.

Pertanto, nell'ipotesi di *iniuria* arrecata alla *filia familias* sposata, contro l'offensore, per una unica *iniuria*, potevano essere esperite cumulativamente tre azioni, indipendenti l'una dall'altra; l'esperimento di una di esse non comportava l'estinzione delle altre due; tutte e tre le azioni miravano all'*aestimatio* per l'intero dell'offesa arrecata alla *uxor*.

¹¹ E. Forcellinus, voce *quod*, in *Totius latinitatis Lexicon*, III, Patavii 1830, 843: «quia, quoniam: conjunctionis causalis vice ponitur indicativo aut conjunctivo». Sul modo corretto di citazione del *Lexicon*, v. G. Nicosia, *Il 'Forcellinus'*, in *IVRA* 69 (2021), 495 s.

¹² Sui dubbi sorti in dottrina sulla spettanza dell'*actio iniuriarum* alla *uxor* ingiuriata secondo Pomponio/Paolo, v. L. Desanti, *Più iniuriae da un'ingiuria – L'oltraggio ai potestati vel affectui subiecti* –, in *Ann. Univ. Ferrara-Sc. Giur.*, NS., 21 (2007), 39 s.

3. - L'iniuria alla uxor e alla nurus in D. 47.10.1.3.

Alla luce di quanto fino a qui detto, risulterà più facile comprendere un passo, sempre sullo stesso argomento, di Ulpiano:

D. 47.10.1.3 (Ulp. 56 *ad ed.*): *Item aut per semet ipsum alicui fit iniuria aut per alias personas. Per semet, cum directo ipsi cui patri familias vel matri familias fit iniuria: per alias, cum per consequentias fit, cum fit liberis meis vel servis meis vel uxori nuruive: spectat enim ad nos iniuria, quae in his fit, qui vel potestati nostrae vel affectui subiecti sint.*

Ancora una volta, anche Ulpiano spiega che può essere arrecata *iniuria* o direttamente all'offeso o anche per mezzo di altre persone. E subito dopo fa gli esempi dell'una e dell'altra figura di *iniuria*: essa è arrecata al soggetto stesso quando direttamente compiuta contro il *pater familias*, ovvero sia un soggetto *sui iuris*, o la *mater familias*; è compiuta attraverso altre persone, per conseguenza, quando viene compiuta contro i propri *fili* o gli schiavi o la *uxor* o la *nurus*. E subito dopo Ulpiano spiega perché spetti la tutela anche nel caso di *iniuria* arrecata *per alias personas*; essa viene compiuta contro soggetti *qui vel potestati nostrae vel affectui subiecti sint*. Quindi, secondo Ulpiano, la tutela spetta anche o a colui che sia titolare della *potestas* (*potestati nostrae ... subiecti sint*) sul soggetto offeso o a colui che sia legato al soggetto offeso da un vincolo affettivo (*affectui subiecti sint*).

Credo anche che in questo passo possa essere dato qualsivoglia significato al termine *mater familias*¹³; come abbiamo infatti visto, veniva offesa da *iniuria* e veniva tutelata mediante azione *proprio nomine* tanto la *uxor in manu* quanto la donna sposata *sui iuris*, così come anche la *uxor* ancora in *potestate patris*¹⁴.

Maggiore attenzione va dedicata alla parte successiva del passo dove Ulpiano precisa quali sono le *aliae personae* per le quali, se viene compiuta *iniuria*, siamo offesi da *iniuria* anche noi *per consequentias*.

Certamente sono sottoposti alla *potestas* i *liberi* e gli schiavi. E altrettanto certamente non è sottoposta a *potestas* la *uxor*, che è, semmai, *affectui subiecta*: come sappiamo, al marito in quanto tale spetta l'*actio iniuriarum*, a prescindere dal fatto che la donna sia *in manu*. Fino a qui, quindi, Ulpiano conferma quanto aveva già detto riportando l'opinione di Nerazio (in D. 47.10.1.9) e quanto avevamo visto anche in Gaio (e, probabilmente, anche in Paolo/Pomponio, in D. 47.10.18.2).

Più complesso è apparso e appare spiegare la spettanza dell'*actio iniuriarum* al suocero per l'*iniuria* alla nuora. Si è ipotizzato che essa spetti al suocero nel caso in cui

¹³ Se tutti concordano nell'affermare che con l'espressione *mater familias* si indicava inizialmente la donna sposata nella *manus* del marito, opinioni diverse coesistono sull'esatto ampliamento di significato assunto dall'espressione nel corso dei secoli. Cfr. principalmente: R. Fiori, *Materfamilias*, in *B.I.D.R.* 96-97 (1993-94), 455 ss.; P. Giunti, *Mores e interpretatio prudentium nella definizione di materfamilias (una qualifica fra conventio in manum e status di sui iuris)*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Professor Filippo Gallo*, I, Napoli 1997, 301 ss.

¹⁴ Tutelata al pari degli altri *fili*, in *potestate patris*, appunto; diverso e maggiormente articolato discorso andrebbe invece fatto a proposito dei *servi*. V. in proposito: M. Guerrero Lebrón, *La injuria indirecta en derecho romano*, Madrid 2005, partic., 101 ss.; L. Desanti, *Più iniuriae da un'ingiuria cit.*, 44 ss.; M.L. Biccari, *Atrocitas: alle radici della teoria penalistica circa le aggravanti di reato*, in *Studi Urbinati*, A, 62.1-2 (2011), partic. 42 ss.; M.F. Corsi, *Pati iniuriam cit.*, partic. 267 ss.; P. Ziliotto, *Le ingiurie cit.*, *passim*.

la moglie del figlio *alieni iuris* non sia sottoposta alla *manus*, azione che troverebbe la sua giustificazione nell'*affectus* richiamato da Ulpiano¹⁵. Tuttavia, nel caso in cui non sia *in manu*, la *nurus* può solo essere o ancora *in potestate*, o non più *in potestate*: nel primo caso l'azione spetta al *pater* della donna; nel secondo caso spetta soltanto a lei¹⁶. In entrambi i casi spetta comunque l'azione anche al marito.

Ove invece si volesse interpretare nel senso che il suocero esperisce l'azione spettante al figlio *alieni iuris*, si confonderebbero il piano della spettanza dell'azione e il piano del concreto esercizio dell'azione e non si risolverebbero i problemi interpretativi posti dal passo. A volere così interpretare, infatti, quest'azione non sarebbe giustificata dall'*affectus*, bensì dalla *potestas* del *pater*/suocero sul *filius*/marito; salterebbe, anche così ricostruendo, il parallelo che, credo, si sia voluto vedere nel passo tra *potestas* e *filii* e *servi*, da un canto, e *affectus* e *uxor* e *nurus* dall'altro.

Peraltro, credo non vadano confusi il piano della titolarità dell'azione con quello di chi in concreto esercita l'azione: in nessuno dei passi visti finora viene precisato che il marito, cui spetta l'azione, sia *sui iuris*; ma vi è di più: nei testi finora visti viene riconosciuta la spettanza dell'azione alla moglie *filia familias*. La tematica del concreto esercizio dell'azione spettante all'*alieni iuris* rimane fuori dalla trattazione dei passi dei giuristi fino ad ora esaminati¹⁷. Anche in questa ipotesi, comunque, conformemente alle regole generali in tema di esercizio dell'azione, l'azione veniva esercitata dall'avente potestà del soggetto *alieni iuris*¹⁸.

Forse il passo deve essere interpretato in maniera diversa, per tentare di raggiungere risultati più soddisfacenti. Se si ritiene che la scelta, nell'espressione *uxori nuruive*, di utilizzare il suffisso *-ve* sia solo una scelta stilistica, e cioè sia usato al posto dei numerosi *vel* che precedono, e non per mettere in una medesima situazione i due membri (*uxor* e *nurus*) e che la menzione della *nurus* non vada collegata alla menzione dell'*affectus*, bensì a quella della *potestas*, il testo si presta ad una diversa e piana interpretazione. Anche nel caso di *iniuria* contro la *nurus* viene leso *per consequentias* il titolare della *patria potestas* su di lei, ovvero sia il suocero che ha acquistato questo potere attraverso la *conventio in manum* compiuta dalla donna con il di lui *filius* (*familias*), nella cui *familia*

¹⁵ M.F. Cursi, *Pati iniuriam* cit., 264: a parere dell'a., Ulpiano farebbe il caso della moglie *sui iuris*; infatti, v. 261, «qualora il marito fosse *in potestate* la *manus* sulla donna veniva assorbita dalla *potestas* del *pater* e la moglie era posta sullo stesso piano dei *filii*» (v. anche R. Fiori, *Materfamilias* cit., 475), con la conseguenza che, v. 266, «nel matrimonio *cum manu* ... l'offesa alla moglie comportava la sola iniziativa del marito o del di lui padre se si fosse trattato di un *filius familias*». In realtà, v. *infra*, testo e note 19 e 20, la moglie del figlio non era posta in posizione analoga a quella delle figlie, bensì delle nipoti.

¹⁶ V. quanto chiaramente dice Paolo in D. 47.10.18.2, che abbiamo appena esaminato: *Si nupta filia familiae iniuriam acceperit et vir et pater iniuriam agant ... Et ideo si nupta in nullius potestate sit, non ideo minus eam iniuriam agere posse.*

¹⁷ La stessa osservazione, a proposito di D. 47.10.1.9, viene fatta da L. Desanti, *Più iniuriae da un'ingiuria* cit., 35 («scopo di Nerazio, infatti, non era quello di sottolineare a chi spettasse promuovere concretamente il giudizio, ma quali fossero i soggetti simultaneamente lesi, a nome dei quali si poteva agire») e, 36, in riferimento a Gai. Inst. 3.221.

¹⁸ Basta a tal proposito richiamare un passo di Ulpiano che, riportando il testo dell'editto, registra come normale il concreto esercizio da parte dell'avente potestà dell'azione spettante al *filius* per l'*iniuria* subita e come eccezionale l'ipotesi della concessione dell'azione direttamente al *filius* nel caso in cui il *pater* non fosse presente e che non vi fosse un *procurator* che potesse esercitare l'azione (D. 47.10.17.10, Ulp. 57 ad ed.: *Ait praetor: 'si ei, qui in alterius potestate erit, iniuria facta esse dicitur et neque is, cuius in potestate est, praesens erit neque procurator quisquam existat, qui eo nomine agat: causa cognita ipsi, qui iniuriam accepisse dicitur, iudicium dabo'*). Sulle deroghe alla incapacità processuale degli *alieni iuris* offesi da *iniuria*, v., da ultimo, S. Fusco, *Specialiter autem iniuria* cit., 156 ss.

ella entra, in condizione di *filiae loco* rispetto al marito¹⁹ e di *neptis loco* rispetto al suocero²⁰.

Inoltre, così ricostruendo, viene fatta salva la spettanza, in caso di *iniuria*, di tre azioni illustrata da Gaio, Nerazio (e condivisa da Ulpiano) e Paolo, per il caso della donna sposata che non sia *sui iuris*, ma sottoposta all'altrui *potestas*. Se titolare della *patria potestas* della donna è il padre, la sua azione si cumulerà con quella della *filia/uxor* e con quella del marito; se titolare della *patria potestas* è il suocero²¹, sarà la sua azione a cumularsi con quella della *uxor* e con quella del marito²².

¹⁹ Già E. Volterra, *Nuove ricerche sulla "conventio in manum"*, in *Memorie Accademia dei Lincei*, ser. VIII, vol. XII, 4 (1966), 345 s. [ora in *Scritti Giuridici*, III, Napoli 1991, 97 s.] aveva correttamente ritenuto che la *manus* sulla *uxor* veniva sempre acquistata dal marito, anche se *alieni iuris*. Sebbene questa opinione non mi sembra abbia avuto seguito in dottrina, in quanto si continua (quasi unanimemente) a considerare un dato acquisito che fosse il *pater/suocero* ad acquistare la *manus* sulla *nurus* sposata al *filius in potestate*, credo che l'intuizione del Volterra fosse corretta, anche se non del tutto condivisibile nelle argomentazioni e in alcune delle conclusioni alle quali è pervenuto. Per la conclusione, ottenuta attraverso l'esame dei dati testuali a nostra disposizione, che titolare del potere di *manus* sulla *uxor* fosse sempre il marito, pur se *alieni iuris*, rinvio a E. Nicosia, *Un alieni iuris titolare della manus sulla uxor*, Catania 2020, 36 ss.,

²⁰ Sono notissimi i passi in cui ricorre la definizione della *nurus* in condizione di *neptis loco* rispetto al suocero: Gai. Inst. 1.148 (*Uxori quae in manu est proinde ac filiae, item nurui quae in filii manu est proinde ac nepti tutor dari potest*), Gai. Inst. 2.159 (*Idem iuris est et in uxoris persona quae in manu est, quia filiae loco est, et in nuru quae in manu filii est, quia neptis loco est*); Gai. Inst. 3.41 (... *Sive enim faciat testamentum libertus, iubetur ita testari, ut patrono suo partem dimidiam bonorum suorum relinquat, et si aut nihil aut minus quam partem dimidiam reliquerit, datur patrono contra tabulas testamenti partis dimidiae bonorum possessio; si vero intestatus moriatur suo herede relicto adoptivo filio vel uxore quae in manu ipsius esset, vel nuru quae in manu filii eius fuerit, datur aequo patrono adversus hos suos heredes partis dimidiae bonorum possessio* ...), Coll. 16.2.3, Gai. 3 instit. (*Vxor quoque, quae in manu est, ei cuius in manu est sua heres est, quia filiae loco est: item nurus quae in filii manu est, nam et haec neptis loco est...*), Tit. Ulp. 22.14 (*Sui heredes instituendi sunt vel exheredandi. Sui autem heredes sunt liberi, quos in potestate habemus, tam naturales quam adoptivi: item uxor, quae in manu est, et nurus, quae in manu est filii, quem in potestate habemus*). Una tale condizione può essere acquisita dalla *uxor* del *filius familias* solo ritenendo che fosse sempre il marito, anche se *alieni iuris*, titolare della *manus* sulla *uxor* (v. nt. precedente), e non già, come si continua a ritenere, il *pater/suocero*; questi, piuttosto, proprio grazie alla *conventio in manum* fatta dal proprio *filius* con la *uxor* acquistava la *potestas* su di lei. Anche su questo punto rinvio a E. Nicosia, *Un alieni iuris* cit., 45 ss.

²¹ E. Volterra, *Nuove ricerche* cit., 291 (292) nt. 76 [*Scritti* cit., 43 (44) nt. 76], ritiene modificato dai compilatori il passo di Ulpiano, che avrebbero soppresso un originario riferimento del giurista alla *manus* del *pater* sulla moglie e alla *manus* del *filius* sulla *nurus*; a parere di questo a., il giurista avrebbe originariamente fatto riferimento a «*qui vel potestati vel manui nostrae subiecti sint*»: l'azione per l'*iniuria* alla *uxor* sarebbe spettata perché sottoposta alla *manus*, per l'*iniuria* alla *nurus* perché sottoposta alla *patria potestas*; l'a. ritiene, inoltre, che il riferimento all'*affectus* sarebbe stato introdotto dai compilatori, e osserva, condivisibilmente, che «le parole usate nel testo, *affectui subiecti*, se possono formalmente riferirsi alla *uxor*, verso la quale esiste il vincolo di *affectio* o *affectus maritalis*, non sono in alcun modo giustificabili nei confronti della *nurus*». Come appena dimostrato sopra, in testo, l'intuizione è giusta, ma l'interpretazione del Volterra non mi appare condivisibile. Ancor meno condivisibile, alla luce di quanto detto in testo e nelle note precedenti, l'opinione di quegli autori che ritengono interpolato il passo di Ulpiano supponendo che l'azione per l'*iniuria* alla *nurus* sarebbe spettata al suocero in quanto titolare della *manus* su di lei: cfr. R. Astolfi, *Il matrimonio nel diritto romano preclassico* cit., 391 nt.168; Id., *Il matrimonio nel diritto romano classico* cit., 349 nt. 3; D. Nowicka, *Family relations in cases concerning iniuria*, in *Mater familias. Scritti romanistici per Maria Zablocka*, Varsavia 2016, 630 (v. pure 629 nt. 26).

²² Che questa sia la struttura dei rapporti familiari viene confermato anche da due passi relativi alla definizione di *mater familias*. Si tratta di Gell. 18.6.9 (... *'matrem' autem 'familias' appellatam esse eam solam, quae in mariti manu mancipioque aut in eius, in cuius maritus, manu mancipioque esset, quoniam non in matrimonium tantum, sed in familiam quoque mariti et in sui heredis locum venisset.*) e di Serv., *ad Aen.* 11.476 (... *matrem vero familias eam esse, quae in mariti manu mancipioque, aut in cuius maritus*

4. - L'*iniuria alla uxor e alla nurus in I. 4.4.2.*

Interessante conferma di quanto fin qui detto fornisce il passo, corrispondente a quello gaiano, delle Istituzioni giustiniane sull'*iniuria alla uxor*:

I. 4.4.2: *Patitur autem quis iniuriam non solum per semet ipsum, sed etiam per liberos suos quos in potestate habet: item per uxorem suam, id enim magis praevaluit. Itaque si filiae alicuius, quae Titio nupta est, iniuriam feceris, non solum filiae nomine tecum iniuriarum agi potest, sed etiam patris quoque et mariti nomine. Contra autem, si viro iniuria facta sit, uxor iniuriarum agere non potest: defendi enim uxores a viris, non viros ab uxoribus aequum est. Sed et socer nurus nomine, cuius vir in potestate est, iniuriarum agere potest.*

Questo passo ricalca nella prima parte Gai. 3.221. Anche qui, infatti, viene precisato che si può subire *iniuria* non solo direttamente (*per semet ipsum*), ma anche per mezzo dei propri *liberi* che si hanno *in potestate* e anche per mezzo della propria moglie (*sed etiam per liberos suos quos in potestate habet: item per uxorem suam*); ma qui si aggiunge che, in riferimento alla concessione dell'azione al marito per l'*iniuria* alla moglie, *id enim magis praevaluit*, a far intendere che in proposito vi erano state opinioni differenti tra i giuristi. Di seguito viene riportato lo stesso esempio del passo di Gaio (ma anche di Ulpiano/Nerazio in D. 47.10.1.9 e di Paolo/Pomponio in D. 47.10.8.2) della *filia familias* sposata alla quale sia stata arrecata *iniuria*; ed anche in questo passo viene confermata la spettanza di tre azioni in caso di *iniuria* alla *uxor* che sia ancora *in potestate patris*. Quindi, anche in epoca giustiniana continuano a spettare, così come abbiamo visto per l'epoca classica, sia una azione alla *uxor*, sia una al suo *pater familias*, sia una al marito. Ed anche qui viene precisato come ad ognuno di questi soggetti spetta l'azione *proprio nomine* (*non solum filiae nomine tecum iniuriarum agi potest, sed etiam patris quoque et mariti nomine*). Immediatamente dopo viene fatta una precisazione, che invece non è presente nel passo di Gaio, sul diverso trattamento processuale dell'*iniuria* a parti invertite: se ad essere offeso da *iniuria* è il marito, invece, alla moglie non spetterà l'*actio iniuriarum*, dato che, viene spiegato, *aequum est* che le mogli siano difese dai mariti, ma non che i mariti vengano difesi dalle mogli²³. Il passo si chiude, ed è questa la parte che più ci interessa, con l'affermazione che il suocero può agire con l'*actio iniuriarum* nel

manu mancipioque esset, quoniam in familiam quoque mariti et sui heredis locum venisset...). In entrambe le fonti viene detto, praticamente con le medesime parole, che è *mater familias* colei che *in mariti manu mancipioque aut in eius, in cuius maritus, manu mancipioque esset*, con la conseguenza che, in tal modo, non soltanto è *in matrimonium*, ma *in familiam quoque mariti et in sui heredis locum venisset*. La moglie non è *in mancipio* del marito, né, ancor meno il *filius* è *in mancipio* e, ancor meno, *in manu* del *pater*. Quindi, per cercare di dare una interpretazione coerente a questi passi, credo si debba ritenere che il concetto che si voleva esprimere è che la donna sposata ad un *filius familias* si veniva a ritrovare all'interno della famiglia del marito nella stessa condizione in cui si trovava il marito stesso, e cioè *in potestate* (come sappiamo, *neptis loco*, in quanto *filiae loco* del marito) del suocero titolare della *potestas* sul proprio marito. In maniera analoga si era già espresso E. Volterra, *Nuove ricerche* cit., 281 [*Scritti* cit., 33], quando affermava che «Gellio e Servio usassero una terminologia inesatta e comunque non conforme a quella dei giuristi», e, 333 s. [*Scritti* cit., 85 s.], che «per effetto della *conventio in manum* accompagnata dal matrimonio, ... la donna è fittiziamente considerata generata dal marito, si costituisce su di essa la *patria potestas*... del *paterfamilias* di questo».

²³ Principio affermato già in epoca classica, e con la stessa motivazione; basta guardare D. 47.10.2 (Paul. 50 *ad ed.*): *Quod si viro iniuria facta sit, uxor non agit, quia defendi uxores a viris, non viros ab uxoribus aequum est.*

caso in cui il marito sia ancora sotto la sua *potestas*, ma *nurus nomine*. A prima vista, quindi, in epoca giustiniana troveremmo un elemento di novità rispetto all'epoca classica: ai fini della concessione dell'*actio iniuriarum* non conterebbe solo la condizione giuridica della *uxor*, ma anche quella del marito; nel caso in cui questi sia ancora *filius familias*, anche a suo padre spetterebbe l'azione. A questo punto, quindi, le azioni in caso di *iniuria* ad una donna, ancora *filia familias*, sposata con un *filius familias* diventerebbero quattro: una alla donna, una al marito, una al padre della donna, una al padre del marito (!).

Ma nel passo delle Istituzioni troviamo una precisazione: l'azione spetta al suocero *nurus nomine*. Questa precisazione costituisce una 'anomalia' rispetto alle fonti in materia che abbiamo visto finora, nelle quali, in tutte, viene detto che ognuno dei soggetti legittimati ha azione *proprio nomine*; e la stessa cosa viene detta anche in questo stesso passo in riferimento alla moglie *filia familias*. Pertanto, se al suocero spetta azione *nurus nomine*, ciò dovrebbe significare che l'azione o spetta a lui o spetta alla nuora: quindi, l'azione dell'uno escluderebbe l'azione dell'altro²⁴, in quanto si avrebbero due azioni fondate sul medesimo titolo giustificativo, e sarebbe l'unica testimonianza in tal senso in materia di *iniuria*²⁵. Ove invece si volesse ritenere che con l'espressione *nurus nomine* si faccia riferimento alla circostanza che è il suocero ad esercitare concretamente l'azione, forse ancora più oscuro sarebbe il significato dell'affermazione: il suocero non ha titolo per agire *nurus nomine*, perché non può più avere alcun potere su di lei; la *manus* non esiste più (e da tempo), cosicché la *uxor* non entra più nella famiglia del marito in condizione di *filiae loco* rispetto a questi (e di *neptis loco* rispetto al suocero). Adesso può, come abbiamo visto, il *pater* della moglie agire per lei, se *potestati subiecta*, o lei stessa, se *sui iuris*.

Forse si può trovare una spiegazione per la chiusa del passo delle Istituzioni. I giustinianeî hanno 'ereditato' dall'epoca classica la concessione al suocero dell'azione per l'*iniuria* alla *nurus*, tuttavia, si rendono conto che manca il fondamento giuridico, la *patria potestas*, che giustificava la concessione dell'azione al suocero, *proprio nomine*, per l'*iniuria* alla nuora. Scelgono così di continuare a concedere l'azione, ma *nurus nomine*, con il risultato di non sconvolgere la logica della spettanza di tre azioni nell'ipotesi di *iniuria* alla *uxor*, *filia familias*.

5. - Conclusioni.

Brevissime conclusioni alla fine di questo percorso tra le fonti.

Credo che la spettanza di tre azioni in caso di *iniuria* alla *uxor* (e cioè la possibilità di concedere l'azione anche ad altri soggetti offesi dall'*iniuria* alla *uxor*, direttamente offesa e legittimata all'*actio iniuriarum*) gettino luce sulla struttura della famiglia. Probabilmente, come ritiene la dottrina prevalente, nell'epoca più risalente la *conventio in manum*, con il conseguente ingresso della moglie nella famiglia del marito, era la regola e quindi la spettanza al marito dell'*actio iniuriarium* trovava il suo fondamento

²⁴ Mentre invece in D. 47.10.1.3 (molto probabilmente tenuto presente per redigere questa parte delle Istituzioni), unico altro testo in cui si parla della spettanza al suocero dell'azione per l'*iniuria* alla nuora sposata col figlio ancora *in potestate*, si evince che il suocero ha azione *proprio nomine*: *Item ... alicui fit iniuria ... per alias personas...: spectat enim ad nos iniuria, quae in his fit...*

²⁵ Come visto sopra, infatti, in D. 47.10.1.9, le azioni per l'*iniuria* alla *uxor* erano cumulabili (e quindi l'esperimento di una di esse non estingueva le altre azioni: *neque ullius actionem per alium consumi*), in quanto basate ognuna su un diverso titolo giustificativo: ognuno dei legittimati agiva per la propria *iniuria* (*proprio nomine*).

nel potere di *manus* sulla moglie. Infatti, così come il *pater* aveva azione avverso l'*iniuria* commessa contro i propri figli sottoposti al potere di *potestas*, analogamente, il marito aveva azione avverso l'*iniuria* commessa contro la moglie sottoposta al potere di *manus*. Nel caso in cui il marito fosse un *filius familias*, alla sua azione si cumulava, e non poteva essere diversamente, anche l'azione del suocero della donna in quanto titolare della *patria potestas* su di lei.

Quando, invece, inizia a diventare la regola il matrimonio senza *conventio in manum*, continua ad essere normale la spettanza dell'*actio iniuriarum* al *pater*, al quale è da sempre spettata, ove la moglie fosse rimasta *in potestate patris*; forse più problematico, almeno agli inizi, deve essere apparsa la concessione dell'*actio iniuriarum* al marito non più titolare di un potere sulla *uxor*: ed è per questo che la spettanza dell'*actio iniuriarum* inizia a trovare il suo fondamento nell'*affectus* che continua a legare marito e moglie, a prescindere dall'esistenza o meno del potere di *manus*. Questo eventuale momento di dubbio sulla spettanza al marito dell'*actio iniuriarium* per l'offesa arrecata alla moglie non sottoposta alla *manus* verrebbe registrato solo nel passaggio *item per uxorem suam, id enim magis praevaluit* di I. 4.4.2; in nessun'altra delle fonti precedenti a noi pervenute sull'argomento ne è rimasta traccia.

ABSTRACT: L'a. si occupa della tutela processuale prevista in caso di *iniuria* alla *uxor*, focalizzando la sua attenzione sull'azione concessa al suocero per l'*iniuria* alla *nurus*.

The a. examines the procedural protection in case of *iniuria* to the *uxor*, focusing on the action which the father-in-law could bring for the *iniuria* to the *nurus*.